



REGIONE PUGLIA
Assessorato Sviluppo Economico
e Innovazione Tecnologica
Settore Artigianato, p.m.i. e Internazionalizzazione

COMMISSIONE REGIONALE ARTIGIANATO

Deliberazione n. 72 del 10-09-2008

Oggetto: L.R. n. 6/2005 – Ditta [REDACTED], Via [REDACTED] [REDACTED] –
[REDACTED] Ricorso avverso negata iscrizione all'Albo Imprese Artigiane.

L'anno 2008 addì Dieci del mese di Settembre, in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Severo Francesco - Presidente	X	X
Erriquez Giuseppe - Esperto	X	
Falagario Giuseppe – Direzione Ufficio Reg. Lavoro	X	
Ignone Antonio - Esperto	X	
Leone Cosimo – OO.SS.	X	
Maielli Carlo – Direzione Ufficio Reg. INAIL	X	
Merchich Giovanni - Esperto	X	
Pellè Cosimo - Esperto		X
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	X	
Ruggiero Maria – Direzione Ufficio Reg. INPS	X	

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastrorilli, Segretario redigente.

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Lecce:

Considerato che:

- in data 18.6.2007, il Sig. [REDACTED], residente in [REDACTED] - [REDACTED], alla Via [REDACTED], presentava domanda di Iscrizione all'Albo Imprese Artigiane alla C.P.A. di Lecce per l'esercizio dell'attività di "produzione di software" a far data del 16/04/2007 con sede alla Via [REDACTED] del Comune di [REDACTED] - [REDACTED];
- che nella seduta del 21 giugno 2007, la Competente C.P.A., respingeva la domanda con la seguente motivazione: **"La S.V. risulta essere domiciliato all'estero per motivi di lavoro e solo saltuariamente rientra in Italia. Il locale sede dell'impresa, non risulta avere la destinazione ad uso artigianale e non presenta le caratteristiche tecniche previste per lo svolgimento di attività artigianale"**.
- Tale decisione scaturente dalla certificazione del Comune di [REDACTED], veniva notificata al Sig. [REDACTED] in data 28.giugno 2007 che accusava ricezione in data 29.6.2007;
- In data 8.8.2007, la Consulente del Lavoro Rag. [REDACTED], munita di regolare delega, presentava in nome e per conto del Sig. [REDACTED], ricorso avverso il rigetto dell'istanza da parte della C.P.A. di Lecce deducendo in fatto, che la medesima attività di produzione di software e soluzioni informatiche, è svolta pure in Italia, con clienti residenti in diverse località, per cui le prestazioni si svolgono presso le loro sedi. Per la natura della stessa attività, non necessita di locali con particolari condizioni di sicurezza, né di destinazione d'uso. In diritto, l'art. 2, della L. 443/85 vieta limitazioni alla libertà di accesso all'attività artigiana ed all'esercizio della sua professione, mentre l'art. 3 stabilisce che lo scopo prevalente dell'attività, nonché il luogo di svolgimento che può avvenire, tra l'altro, anche presso l'abitazione dell'imprenditore artigiano o in altra sede designata dal committente;
- Dalla documentazione in atti non veniva in evidenza se il Sig. [REDACTED] svolgeva attività lavorativa all'estero come autonomo o lavoratore dipendente pertanto la Commissione, nella seduta del 26.9.2007, con atto n. 4 richiedeva idonea documentazione da cui potesse evincersi la data di inizio dell'attività svolta all'estero e la forma della stessa;
- In data 27.9.2007, prot. N. 38/251, raccomandata r.r., l'Ufficio di Segreteria della Commissione, richiedeva la documentazione di cui al deliberato n. 4/2007;
- In data 12.10.2007, perveniva la richiesta documentazione in lingua tedesca e carente delle forme di legge;
- In data 6.11.2007, prot. N. 38/A/371/CRA, veniva rinnovata la richiesta di documentazione, specificando che gli stessi dovevano essere prodotti nelle forme di legge, ed in particolar modo tradotti attraverso il Consolato Italiano in Germania, assegnando un termine di giorni 15 per la produzione della documentazione stessa;
- Rimasta inevasa la richiesta, la Commissione, con atto n 47 del 21.5.2008, respingeva il ricorso del Sig. [REDACTED], notificando il provvedimento allo stesso ricorrente, nonché al Rag. [REDACTED], consulente dello stesso ricorrente, che ne accusava ricezione in data 3.6.2008;
- In data 30.6.2008, il Rag. [REDACTED], consulente del lavoro del Sig. [REDACTED], proponeva a questa Commissione istanza di riesame, poiché nel il Sig. [REDACTED], né il consulente stesso, hanno mai ricevuto la richiesta effettuata con nota n. 38/A/371/CRA del 6.11.2007, avendolo appreso solo dal provvedimento di rigetto, allegando la richiesta documentazione;

Ritenuto che:

- L'Ufficio di Segreteria della CRA, constatato che in atti non risultano effettivamente le ricevute di ritorno delle note raccomandate;
- Dalla documentazione allegata, valida a tutti gli effetti di legge, alla richiesta di riesame, emerge che il Sig. [REDACTED] svolge attività indipendente dall'1.12.2006;

- Vista la Direttiva dell'Unione Europea 2006/123/CE sulla libera prestazione dei servizi nel mercato interno;

A voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

- di accogliere la richiesta di riesame proposta dalla Consulente del Lavoro [REDACTED], in nome e per conto del Sig. [REDACTED], giusta delega apposta a latere del ricorso principale, residente in [REDACTED] - [REDACTED], alla Via [REDACTED], [REDACTED];

Ritenuto inoltre che:

- il Sig. ha trasmesso documentazione regolarmente tradotta dal Consolato d'Italia-Frisburgo/Brisgovia, dalla Sig.ra [REDACTED] - Traduttore Giurato- e firmato dal Delegato Notarile, dalla quale risulta che dall'1.12.2006 il Sig. [REDACTED] svolge attività indipendente in Germania;
- lo stesso è residente in [REDACTED] alla Via [REDACTED];
- è esistente certificazione comunale rilasciata in data 14.6.2007, attestante l'attività artigianale di produzione di software;
- che l'art. 3 della L. 443/85 stabilisce che *il luogo di svolgimento che può avvenire, tra l'altro, anche presso l'abitazione dell'imprenditore artigiano o in altra sede designata dal committente;*

P.Q.M.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

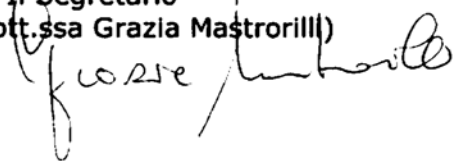
DELIBERA

- di accogliere il ricorso principale proposto dal Sig. [REDACTED], con sede in [REDACTED] alla Via [REDACTED];
- di autorizzare il responsabile dell'Ufficio di Segreteria di questa Commissione, a porre in essere quanto necessario ai fini della esecuzione del presente dispositivo.

Ai sensi dell'art. 7 - comma 6 - della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.

Il presente provvedimento, consta di n. tre facciate.

Il Segretario
(Dott.ssa Grazia Mastrorilli)



Il Presidente
(Dott. Francesco Severo)

